

Svolgimento del processo

S. D. e S. M. proponevano opposizione dinanzi alla Pretura Circondariale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, avverso l'ordinanza ingiunzione del presidente della Giunta Regionale Toscana con la quale era stato loro ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di L. 14.850.750, relativa ad infrazioni in materia forestale commesse dal figlio G. D., che al momento dei fatti non aveva ancora diciotto anni.

Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 22 ottobre - 3 novembre 1992 il Pretore rigettava l'opposizione, osservando che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 il soggetto in età ricompresa tra i quattordici ed i diciotto anni può essere destinatario di sanzioni amministrative soltanto se è concretamente capace di comprendere il valore del proprio comportamento e di autodeterminare la propria condotta, mentre in difetto di detta capacità i genitori sono responsabili delle violazioni da lui commesse; che nella specie G. D. era stato ritenuto non imputabile per non aver raggiunto la capacità di intendere e di volere dal Tribunale per i Minorenni in sede penale; che pertanto i suoi genitori erano tenuti direttamente a rispondere delle violazioni contestate. Osservava altresì il Pretore, in ordine all'eccezione di inadeguata efficacia probatoria degli elementi acquisiti, che il sommario processo verbale di accertamento redatto dagli agenti della Guardia Forestale, in quanto proveniente da pubblico ufficiale nell'esercizio dell'attività istituzionale di prevenzione degli incendi e di tutela del patrimonio forestale dello Stato, costituiva documento ad alta valenza probatoria, i cui accertamenti facevano fede fino a querela di falso, e che d'altro canto la piena confessione del ragazzo nel corso del procedimento penale valeva a confermare l'inconsistenza dell'eccezione stessa.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il D. e la M. deducendo tre motivi. Non vi è controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 con riferimento all'art. 98 c.p., ed all'art. 10 del d.p.r. n. 448 del 1988, si deduce che ai sensi della disposizione per prima indicata il minore di diciotto anni deve considerarsi non responsabile delle violazioni connesse, mentre la responsabilità per culpa in vigilando nella stessa norma prevista va limitata alle ipotesi di omessa sorveglianza dell'incapace, ai sensi dell'art. 2047 c.c., e non anche del minore, secondo il disposto dell'art. 2048 c.c.

Si rileva altresì che, pur ammessa la validità del diverso principio affermato nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto accertarsi l'incapacità quale presupposto della responsabilità dei genitori, a nulla rilevando le valutazioni contenute nella sentenza penale.

Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 2047 e 2048 c.c., ulteriore violazione dell'art. 2 comma 2 legge n. 689 del 1981, si deduce che l'errore del Pretore per aver ritenuto i genitori responsabili per culpa in vigilando ai sensi dell'art. 2047 c.c. ha determinato l'ulteriore errore della non ammissione della prova richiesta, volta a dimostrare di non aver potuto essi impedire il fatto.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione logica.

Essi sono fondati, nei termini di seguito precisati.

Ed invero l'art. 2 comma 1 della legge n. 689 del 1981, chiaramente innovativo rispetto alla precedente disciplina di cui alla legge n. 706 del 1975, ha espressamente e radicalmente escluso l'imputabilità dei minori di diciotto anni rispetto agli illeciti amministrativi nella stessa legge disciplinati, facendo salva per ogni altro soggetto la possibilità di provare che al momento del fatto non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale, salvo che lo stato di incapacità non sia derivato da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Il capoverso dello stesso art. 2 ha previsto altresì che dell'illecito risponda "chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Esigenze di coerenza e di razionalità della disposizione in esame impongono di ritenere che detta prova liberatoria competa non soltanto a coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci (secondo l'assunto dei ricorrenti, che traggono argomento dal dato letterale di cui al richiamato art. 2 cpv.), ma anche ai genitori dei minori ed agli altri soggetti indicati nell'art. 2048 c.c. (v. in tal senso Cass. 1994 n. 5063).

Ne consegue che la prova in discorso assume connotazioni ed oggetto differenziati in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità per culpa in vigilando o in educando di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c.

È noto peraltro che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte i genitori, per liberarsi della responsabilità presunta a loro carico, hanno l'onere di dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione adeguata alle sue condizioni familiari e sociali e di aver esercitato su di lui la vigilanza necessaria in relazione all'età, alla personalità, alla capacità di discernimento ed all'educazione fornita: si è al riguardo precisato che dovere di educazione e dovere di vigilanza

coesistono integrandosi e bilanciandosi, così che una educazione proficua ed efficace comporta una minore vigilanza, mentre tanto maggiore ed intensa deve essere la vigilanza quanto più scarsa ed inadeguata è l'educazione impartita (v. sul punto Cass. 1994 n. 5619; 1992 n. 13424; 1988 n. 5751; 1988 n. 2738).

Appare pertanto evidente l'erroneità dell'iter argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, per avere ritenuto applicabili in relazione ai minori, nella materia in esame, i principi dettati dal codice penale in tema di imputabilità, per avere in base a tale falso convincimento ritenuto necessario accertare la capacità di intendere e di volere di G. D., per avere a detto fine utilizzato le valutazioni compiute dal giudice penale, per avere ancora, coerentemente con tali erronee argomentazioni, ricondotto la colpa dei genitori nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2047 c.c.

La medesima sentenza ha altresì errato, affermando la responsabilità dei genitori, nel non tener conto della possibilità loro attribuita dalla legge di avvalersi della prova liberatoria, omettendo completamente di prendere in esame (e quindi di valutarne la rilevanza e la concludenza) la richiesta di prova testimoniale dai medesimi articolata nell'atto di opposizione.

Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., si deduce che il Pretore ha erroneamente attribuito valore di prova privilegiata al sommario processo verbale redatto dagli agenti della Guardia Forestale, trattandosi di atto destinato a valere nell'ambito di un procedimento nel quale è parte l'Amministrazione che irroga la sanzione, che non può pertanto preconstituirsì prove favorevoli; si rileva altresì che lo stesso Pretore ha fatto riferimento ad una supposta confessione del D. al magistrato penale di cui non è traccia negli atti del procedimento.

La censura è infondata, sotto entrambi i profili.

Quanto al primo rilievo, va ricordato che con sentenza n. 12545 del 1992 le Sezioni Unite, chiamate a comporre il contrasto formatosi sul punto, hanno affermato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento della querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento.

Nella specie i ricorrenti non hanno svolto alcun riferimento a specifiche circostanze o rilievi o apprezzamenti verbalizzati nel documento in oggetto non assistiti da fede privilegiata, limitandosi a contestare in via del tutto generale - e quindi erroneamente, secondo i principi dettati nella richiamata sentenza a Sezioni Unite - l'efficacia probatoria di esso.

Quanto al secondo profilo della censura, è sufficiente rilevare che l'accertamento dell'avvenuta confessione del D. dinanzi al magistrato penale attiene ad una indagine in fatto, non suscettibile di verifica in questa sede.

L'accoglimento del ricorso nei limiti innanzi indicati comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Pretura Circondariale di Firenze, in persona di altro magistrato, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte di Cassazione.

Accoglie per quanto di ragione il ricorso.

Cassa e rinvia alla Pretura Circondariale di Firenze, in persona di altro magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 1 sezione civile il 28 febbraio 1996.